

Codice A18170

D.D. 28 aprile 2015, n. 1010

**D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Consorzio Forestale Alta Val di Susa per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Chiomonte - localita' Ban (TO).**

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 25674 (prot. n° 22222/DA18170 del 20/04/2015), inviata dal Consorzio Forestale Alta Val di Susa, Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO), a firma del Direttore tecnico Alberto Dotta, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto di intervento allegato alla richiesta di autorizzazione a firma del tecnico forestale abilitato Dott. Alberto Dotta, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al numero 415;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento nel Comune di Chiomonte – località Ban (TO), foglio 21, particelle 325, 326 e 350, per una superficie complessiva pari a 2,7459 è un taglio di maturità in faggeta;

CONSIDERATO che la particella 350 del foglio 21, di superficie pari a 0,0459 ha, poiché di proprietà privata, è da escludere dall'istanza d'autorizzazione;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme agli articoli 21 e 52 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di Aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori e in particolare del sopraluogo effettuato in data 23.03.2015, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

CONSIDERATO che l'intervento é affidato all'impresa Perotto Andrea, Via Augusto Abegg, n. 12 - 10059 Susa (TO), iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al numero 121;

VISTO il verbale istruttorio del 28/04/2015 redatto dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Elisa Guiot;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;  
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il richiedente Consorzio Forestale Alta Val di Susa, Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO), rappresentato dal Direttore tecnico Alberto Dotta, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 25674 ricevuta in data 20/04/2015, prot. n° 22222/A18170, e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Chiomonte, località Ban, foglio 21, particella 325 e 326, per una superficie percorsa lorda pari a 2,7 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente  
Franco Licini